



# IL TRIBUNALE DI Napoli Nord III Sezione Civile

così composto:

Dott. E. Caria

Presidente

Dott. A.S. Rabuano

Giudice

Dott. Cristiana Satta

Giudice rel. est.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

#### **ORDINANZA**

sul reclamo proposto ex art.669 terdecies c.p.c. da Banca avverso l'ordinanza emessa dal Giudice del Tric male. Napoli Nord in data 12.1.2015

#### **FATTO**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. La pito per ottenere, in via cautelare e atipica, la cancellazione e/o sospe si ne dell'iscrizione del suo nominativo dall'archivio informatizzato della Cent. dei Rischi della Banca d'Italia.

A fondamento del ricorso ha ded to l'illegiti, iità della segnalazione per violazione dell'art. 4 co. 7 codi e di aut disciplina degli intermediari, nonché perché effettuata senza mer conto che l'istituto bancario convenuto "aveva in sconto titoli a favore del ricorrente per svariate decine di migliaia di euro".

Regolarmente instauratosi il contraddittorio, la ha chiesto il rigetto de riceso il quanto infondato in fatto ed in diritto, affermando la legitti ità del proprio operato e della correttezza della segnalazione, mentre la laca d'Italia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha comunque insistito per il rigetto della domanda.

Il Giudice a ito co. ordinanza del 12.1.2015 ha accolto il ricorso ordinando alla a a S.p.A., in persona del legale

1





rappresentante pro tempore, di sospendere immediatamente la segnalazione periodica alla Centrale Rischi della Banca d'Italia della posizione del Di

Avverso il suesposto provvedimento ha proposto reclamo la Banca chiedendone la revoca.

A fondamento del reclamo ha dedotto, con motivazione nuova non sottoposta all'attenzione del giudicante nella precedente fase di giudizio, che il primo giudice avrebbe erroneamente applicato l'art. 4 co. 7 del codici deputologico e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da sognitti privati e ciò in quanto tale norma non sarebbe applicabile alla cema de rischi della Banca d'Italia in ragione della natura pubblicistica del motiuto. Ha, inoltre, ribadito l'infondatezza nel merito, già sostenuta nella crima i se cautelare, delle censure addotte nel ricorso poiché – con aria cena a quanto affermato dal prima e la banca non avi bbi crovveduto a segnalare un credito " a sofferenza" bensi un credito cadu, e non pagato.

Si è costituita anche la Banca d'Italia che ha rich amate le difese svolte dinnanzi al giudice di *prime cure.* 

Il Collegio, all'udienza di comparizione, ha riser ato a causa in decisione.

### DIRITTO

Il reclamo è fondato e, pertanto, devessere ccolto.

Il giudice di prime care ha a colto la domanda cautelare ritenendo applicabile alla fattispecie de qua art. 4 cor ma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi il constiti gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti il quale prevede che "al verificarsi accitardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di sol cri o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente re is azio i a dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie."

Ritiene il collegio de tale asposizione, come dedotto dalla reclamante solo in questa seconda e se di giudizio, non sia applicabile alle segnalazioni alla centrale riscup cilla danca d'Italia, poiche quest'ultimo è un sistema







informativo di natura pubblicistica e non privatistica quali sono quelli cui si riferisce l'art. 4 comma 7 sopra citato.

Orienta in tal senso, in primo luogo, quanto indicato al punto 6 del preambolo del codice deontologico citato, secondo cui, "il presente codice non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici ed in particolare il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia". A ciò si aggiunga che è il particolare meccanismo di funzionamento ici sistema di segnalazione dei rischi alla centrale gestita dalla Banca d'Italia che orienta nei senso di escludere un obbligo generalizzato di preaviso della segnalazione.

Infatti, la disciplina della centrale rischi della Banca d'Italia prevene con gli intermediari finanziari debbano comunicare periodicamente l'e posizione debitoria dei propri clienti secondo le modalità ed i termi i stabili i alla stessa Banca d'Italia, stabilendo altresi che in caso di mo servinza si applicano agli intermediari le sanzioni di cui agli arti 144 e 145 T.U.B. (cfr. deliberazione del comitato interministeriale per il cresito ed il reparmio del 29.3.1994, par. 1 e 6).

Quanto alle modalità ed ai tempi di segnalazione, a Finca d'Italia ha previsto un articolato sistema che preved a Libbligo di comunicare mensilmente le informazioni inerenti i rapporti i credio e di garanzia quali risultanti l'ultimo giorno del mese.

Tali segnalazioni alla centrale risca devon sempre essere precedute da una comunicazione all'interessato nei soli casi in cui il soggetto al quale le segnalazioni si riferiscono è un co sumatore e ciò in conformità al disposto dell'art. 123 TUB che prevede che "i per atori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla reliave disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre co ne licas oni, o in via autonoma".

Qualora, invece, illegate ne la un consumatore la Banca ha l'obbligo di avvisarlo prima di die pare la segnalazione nei soli casi dei crediti cd. "a sogfferenza".

La circolare n. 139, 991 della Banca d'Italia, come modificata con il 14° aggiorname (c) 1 29 aprile 2011, prevede, infatti, che gli intermedian







devono informare per iscritto il cliente la prima volta che lo segnalano a sofferenza.

Ciò si spiega in quanto i crediti cd. "a sofferenza" sono quelli la cui riscossione non è certa in quanto il debitore si trova in una situazione di insolvenza, od in altra situazione ad essa equiparabile, ed in relazione al quali la banca deve compiere una valutazione discrezionale sulla complessiva situazione finanziaria del cliente, da effettuarsi sulla base de li elementi di fatto in suo possesso, per qualificare quello specifico credito come a sofferenza e procedere alla segnalazione alla Banca d'Italia.

Per tali crediti a sofferenza non vi sono, dunque, limiti di segnalazio prestabiliti, ma la segnalazione consegue ad una valutazione discrezio nic della banca che giustifica l'obbligo di preavviso al cliente.

Diverso è, invece, quanto accade per le altre tipologie di casti son a segnalazione per i quali non sussiste un obbligo di commic zione preventiva al cliente.

Infatti, al di fuori delle ipotesi di crediti a sofferenzi, che i ribadisce implicano valutazioni discrezionali, gli intermediari hami l'obbligo di segnalare l'intera posizione creditoria nei confronti dei inglio cliente solo se alla data di riferimento, ovvero l'ultimo giori o di mese, essa è pari o superiore ad euro 30.000 (cfr. Circolare n. 139/1001 car. Il sez. I par. 5).

In questi ultimi casi è lo stesso verificersi de evento (es.: mancato pagamento della rata di finanziamento para superiore ad € 30.000) che genera in capo all'intermediario l'obtiligo di segni azione alla Banca d'Italia; tale previsione di limiti prestabiliti esclude do valutazioni discrezionali, spiega la ragione per cui in queste in test on è previsto alcun obbligo di preavviso.

Ció chiarito in punto di diritte e sserva il Tribunale in punto di fatto che la segnalazione per cui è cause riguarda l'omessa restituzione alla scadenza di un finanziamento di € 40 900 40 o' re interessi, nonché l'ulteriore voce di € 15.000,00 quale credit putoliquidante, conseguente ad un anticipo fatture ritornate insolute:

A ciò si aggiunga e e il sig. non può esser considerato quale cliente consume re. La ragione del fatto che è lo stesso ricorrente a qualificarsi na l'e o stroduttivo della prima fase cautelare quale "titolare della di la dividuale" ced a precisare che

4





l'asserita illegittima segnalazione ha causato danni alla sua attività imprenditoriale. Inoltre dall'esame del doc. n. 4 del fascicolo della emerge come il finanziamento dal quale e conseguita la segnalazione per cui è causa è stato erogato mediante accredito sul conto intestato a "

Sulla base di tali elementi, applicando le coordinate di diritto sopra richiamate, appare evidente che nel caso di specie non sussisteva in capo alla banca alcun obbligo di preavviso, non potendo applicarsi ne l'art. 4 del codice deontologico sopra citato, data la natura pubblicistica della Centrole rischi, ne l'art. 125 TUB, in quanto non si tratta di cliente consumatore, infine la previsione della circolare n. 139/2011 in tema di cen, a sofferenza, in ragione del fatto che il credito per il quale si è proce uto al a segnalazione è un credito cd. "a scadenza", per il quale — si l'adisc. È l'obbligo di segnalazione qualora l'esposizione sia pari o supera se ac curo 30.000, come nel caso di specie.

In ragione di ciò, chiarito che la segnalazione non dove esse, preceduta da alcun preavviso, e considerando che il ron con sta l'omesso pagamento di cui alla segnalazione, deve ritenersi ce lo banca abbia correttamente operato, in quanto alla luce della arce are n. 139/1991 cap. Il sez. 1, par. 5 aveva l'obbligo di segnalare l'intere spos cione del in ragione dell'esistenza di un "rischio i scac za" superiore ad € 30.000,00.

La segnalazione alla Centrale risch della Bance d'Italia deve, pertanto, ritenersi legittima con conseguente a coglimen del reciamo.

In merito alla posizione della Banca e talia che rileva il proprio difetto di legittimazione passiva, osserva il Collegio che in assenza di domande espressamente rivolte dal nei confronti della Banca d'Italia deve ritenersi che la notifica de ricorsa all'istituto abbia valore meramente notiziale.

Alla luce di quanto lir qui esposto ed osservato il reclamo deve essere accolto con consegue te rece i dell'ordinanza impugnata e rigetto della domanda proposta de nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena

In ragione del att pe i motivi di accoglimento del reclamo concernono profili nu pon cott posti all'esame del giudice di prime cure si ritengono







sussistenti i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di questa fase di giudizio, mentre in relazione alla prima fase cautelare le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio nei rapporti con la Banca d'Italia in ragione del valore meramente notiziale della notifica.

## P.Q.M.

- Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, visto l'art.66 terdecies c.p.c, così provvede:
- accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'ordinanza impugnata e rigetta i domanda proposta da nei confronti della Banca
- condanna alla refusione delle spese de prim cautelare in favore della Banca ché ⊾ uid⁄in €
- 1.190,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessati di lu ve;
- compensa tra le parti le spese della fase di reclamo;
- compensa le spese di entrambe. le fasi di giudizio nei ra porti con la Banca d'Italia.

Aversa, cost deciso nella camera di consiglio del

(Dott. Enrico Caria)

Il giudice estensore

(Dott.ssa stiana Satta)

Depositato/Pervenuto in Cancelleria

INS APA 81

ORUNALE DI NAPOLI NURD Sexione Fallinentere

IL CANCEL JERE B/3S